

Art. 80

Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività

1. Sono assoggettati obbligatoriamente a segnalazione certificata di inizio attività i seguenti interventi:

- a) i volumi tecnici;
 - b) le varianti nel limite del 20 per cento delle misure di progetto secondo la disciplina delle varianti non sostanziali di cui all'articolo 87;
 - c) il mutamento della destinazione d'uso anche senza opere e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con aumento di volume o superficie nel limite del 20 per cento delle misure di progetto;
 - d) il recupero a fini abitativi dei sottotetti degli edifici esistenti;
 - e) gli interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio o, se i piani attuativi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rispetto ai quali la CPC ha espresso parere favorevole in presenza di elementi formali e architettonici;
 - f) gli interventi realizzati in conformità a manuali tipologici approvati dalle comunità o dai comuni;
 - g) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
 - h) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 73, comma 2, lett. b);
 - i) le recinzioni e i muri di altezza superiore a 150 centimetri;
 - l) l'installazione di nuovi impianti fissi e nuove strutture di telecomunicazione e di radiodiffusione nel caso in cui il comune abbia adottato il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 20-100/Leg recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della [legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10](#));
 - m) l'installazione di serre per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante;
 - n) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati.
2. Possono essere realizzati con segnalazione certificata di inizio attività, in alternativa al permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 72, comma 1, lett. e).

3. In ogni caso, possono essere realizzati con segnalazione certificata di inizio attività o con permesso di costruire tutti gli interventi non espressamente ricompresi tra quelli liberi di cui all'articolo 73 e tra quelli assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 75 o a SCIA obbligatoria ai sensi del comma 1.

4. Le serre di cui al comma 1, lett. m) possono essere installate in aree in cui è consentita l'attività agricola. Le serre costituite da tunnel permanenti possono essere insediate anche in altre aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, in attesa della diversa utilizzazione delle aree secondo la destinazione di zona prevista dallo strumento di pianificazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione. Il piano regolatore generale può escludere l'installazione di serre per determinate zone del territorio in relazione alla vicinanza ad aree già insediate o a particolari ragioni paesaggistico-ambientali. I tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e conseguentemente non sono soggetti a denuncia d'inizio di attività e al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

5. Prima di presentare la SCIA l'interessato deve acquisire i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 77, comma 4, l'autorizzazione paesaggistica prevista dal titolo I della parte III e il

parere per la qualità architettonica di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), in quanto richiesti.